

Allegato al progetto di fusione per incorporazione di PIR FINANZIARIA S.p.A. con Unico Socio in LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.A.

**STATUTO DE
LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.P.A.**

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - E' costituita una società per azioni sotto la denominazione **"LA PETROLIFERA ITALO RUMENA Società per Azioni"**.

Art. 2) - La Società ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere anche altrove sedi secondarie, agenzie, stabilimenti, uffici, nonché trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 3) - Per quanto concerne i rapporti con la Società, il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore sarà, a tutti gli effetti di legge e del presente statuto, quello risultante dai libri sociali.

Art. 4) - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio di depositi anche costieri e di magazzini, anche generali, per la ricezione, lo stoccaggio e la rispedizione di merci in genere ed in particolare dei prodotti liquidi, chimici industriali, prodotti dell'industria petrolchimica, alcoli, solventi in genere, prodotti petroliferi, olii vegetali ed altre merci;

- la locazione non finanziaria ed il noleggio di beni mobili e immobili;

- l'effettuazione di operazioni di compravendita, costruzione, ristrutturazione, locazione, conduzione e gestione, per conto proprio di beni immobili di qualsiasi natura, nonché l'acquisto o la vendita ed il noleggio di beni mobili, anche registrati, anche assumendo i beni in locazione finanziaria.

La società ha altresì per oggetto, non nei confronti del pubblico e non in via esclusiva o prevalente:

- l'assunzione di partecipazioni in società industriali, commerciali, finanziarie in genere, nazionali ed estere e la locazione finanziaria di beni immobili e mobili come definita dalla normativa vigente;

- il coordinamento tecnico-amministrativo nonché il finanziamento anche sotto forma di garanzia, fidejussione e sconto di effetti o warrants, per le società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, e presso controllate da una stessa controllante;

- la compravendita, il possesso, la gestione di titoli pubblici o privati con esclusione delle attività riservate per legge alle società di intermediazione mobiliare.

La società inoltre potrà compiere ogni e qualsiasi atto od operazione industriale, commerciale, mobiliare ed immobiliare, così e come l'assemblea od il Consiglio di Amministrazione riterranno opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5) - La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al trentuno dicembre duemilacinquanta.

Titolo II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - RECESSO

Art. 6) - Il capitale sociale è di Euro 486.000,00 (quattrocentottantaseimila virgola zero zero) diviso in n. 324.000 (trecentoventiquattromila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,50 (uno virgola cinquanta) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del saggio legale fermo il disposto dell'art. 2344 del Codice Civile.

Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, le azioni saranno tramutabili al portatore o viceversa, a richiesta e spese dell'azionista e con le modalità da fissarsi dal Consiglio di Amministrazione. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 7) L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

L'assemblea, inoltre, può deliberare la riduzione di capitale, salvo il disposto dell'art. 2445 Codice Civile anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Art. 8) La società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o con warrant.

L'emissione di obbligazioni, salvo i casi in cui la legge preveda inderogabilmente la competenza dell'assemblea, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle formalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo in vigore.

Art. 9) I Soci hanno diritto di recesso nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge. Il recesso non spetta tuttavia per le delibere riguardanti:

- la proroga del termine di durata della Società
- l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Titolo III

ASSEMBLEE

Art. 10) - Le assemblee possono essere convocate sia nella sede legale della società che altrove, purché in Europa, Stati Uniti e Canada.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni e, nell'ipotesi di cui all'art.2364, secondo comma, C.C. entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del consiglio di amministrazione; in sua mancanza, assenza od impedimento, dal vice presidente se in carica; in caso di assenza, mancanza o impedimento anche di questi, da un amministratore delegato o in mancanza dall'amministratore più anziano di età.

L'assemblea nomina di volta in volta un segretario, salvo che il verbale sia redatto da notaio.

Art. 11) Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale non meno di quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee possono essere convocate anche mediante avviso giunto all'indirizzo dei soci, degli Amministratori e dei Sindaci per raccomandata A.R. o a mezzo fax, o posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso possono essere fissate per altri giorni successive adunanze, qualora le precedenti vadano deserte.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 12) - Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'azionista può farsi rappresentare all'assemblea da uno o più mandatari anche non soci, e la delega potrà essere scritta sul biglietto di ammissione all'assemblea. Nell'ipotesi che l'azionista intenda delegare più di un mandatario, dovrà farsi rilasciare più biglietti di ammissione, tenendo presente che non potranno effettuarsi deleghe cumulative. La delega non è ammessa per la partecipazione in teleconferenza.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'intervento in assemblea può avvenire anche in teleconferenza, salvo espressa diversa disposizione dell'avviso di convocazione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- b) che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

Art. 13) Per ogni altra norma relativa alla convocazione, costituzione, intervento e rappresentanza in assemblea e validità delle deliberazioni, valgono le disposizioni di legge in materia.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14) - La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove amministratori, anche non soci, nominati dall'assemblea che ne determina il numero di volta in volta. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 15) Salvo diversa determinazione dei soci, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 16) Ai membri del Consiglio, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, possono essere riconosciuti emolumenti secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 17) - Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi provveda l'assemblea, sceglie tra i suoi membri un presidente e un vice presidente e uno o più amministratori delegati, e nomina di volta in volta un segretario del consiglio, anche non amministratore.

Art. 18) - Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente, od in mancanza di questi dal vice presidente, da un amministratore delegato o da altro amministratore, con l'ordine di precedenza disposto dall'art. 10 del presente statuto. Il consiglio di amministrazione può venire convocato anche in luogo diverso dalla sede legale della società, sia in Italia che all'estero; la convocazione avviene con lettera o telefax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima.

Art. 19) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza anche per teleconferenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità il voto del Presidente o di chi ne fa le veci, a mente dell'art. 18, è preponderante. Tutte le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci a mente dell'art. 18 e dal segretario.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza può avvenire a condizione che gli aventi diritto

possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Il Consiglio si considera tenuto nel luogo di convocazione in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei partecipanti.

Art. 20) - Al consiglio di amministrazione spettano i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione con esclusione unicamente degli oggetti riservati inderogabilmente per legge alle deliberazioni dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, sulle seguenti materie:

- fusioni o scissioni, nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente
- istituzione o soppressione di sedi secondarie
- trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale
- indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza legale
- riduzione del capitale a seguito di recesso
- adeguamento dello statuto a disposizioni normative

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della società.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare un direttore generale, determinandone i compiti ed il compenso, come pure può attribuire ad un Amministratore Delegato anche la qualifica di direttore generale.

Art. 21) Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più amministratori, si applica l'art. 2386 cod. civ.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 22) - Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.

Art. 23) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge. Ricorrendo le condizioni di legge, l'assemblea ordinaria potrà attribuire il controllo contabile al Collegio Sindacale.

Titolo VI

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 24) - Gli esercizi sociali vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 25) - Alla chiusura di ogni esercizio, il consiglio provvede a norma di legge e con criteri prudenziali alla formazione del bilancio d'esercizio, da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26) - Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da portarsi al fondo di riserva legale a mente dell'art. 2428 Codice Civile fino a che il fondo stesso abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti agli azionisti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 27) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

Titolo VII LIQUIDAZIONE

Art. 28) - Verificandosi lo scioglimento della società, l'assemblea addiverrà alla nomina di uno o più liquidatori e potrà attribuire agli stessi anche la facoltà di realizzare l'attivo mediante assegno divisionale fra gli azionisti.

Titolo VIII COMPETENZA GIUDIZIARIA

Art. 29) - Il Foro di Milano sarà competente per tutte le azioni che riguardano i soci nei rapporti tra questi e la società ed i suoi organi.